



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Il Sindaco

Prot. n. 41201

del 28/06/2021

ORDINANZA SINDACALE n.



OGGETTO: Ordinanza n. 48 del 11 giugno 2021 recante ad oggetto : “EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI E DIVIETI CONNESSI ALLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.”PARZIALE RETTIFICA.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 48 del 11 giugno 2021 recante ad oggetto : “EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI E DIVIETI CONNESSI ALLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.”

Dato atto

che al punto 4. del dispositivo “per mero errore materiale “ è riportato erroneamente : “ (omissis) si considera *esterna* all’esercizio la consumazione presso il dehor e presso lo specifico plateatico(omissis) “ anziché “ (omissis) si considera *interna* all’esercizio la consumazione presso il dehor e presso lo specifico plateatico(omissis) “;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica;

Richiamato l’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

ORDINA

per le motivazioni sopraesposte, di rettificare il punto 4. del dispositivo **dell’ Ordinanza n. 48 del 11 giugno 2021 recante ad oggetto : “EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE RELATIVA ALLE PRESCRIZIONI E DIVIETI CONNESSI ALLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.”**, sostituendolo integralmente come segue:

4. i titolari degli esercizi pubblici, nella fascia oraria sopra descritta, debbono servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dai clienti, ove questi ultimi intendano consumarle all’esterno dell’esercizio; si considera interna all’esercizio la consumazione presso il dehor e presso lo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall’amministrazione comunale (clientela esclusivamente seduta ai tavoli predisposti);

di dare atto, pertanto, che il testo completo così modificato è il seguente:

ORDINA

Per le motivazioni sopraesposte, per le sole giornate di venerdì, sabato e domenica a far data dalle ore 00.00 di venerdì 11 giugno alle ore 24.00 di martedì 21 settembre di 2021, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall’art. 689 del Codice Penale:

1. è fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, o persone comunque autorizzate alla mescita, quali bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, attività artigianali sul territorio del Comune di Chieti, dalle ore 20,00 sino all’orario di chiusura, di vendere alcolici per asporto;
2. è fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici, o persone comunque autorizzate alla mescita, sul territorio del Comune di Chieti, dall’orario di apertura sino all’orario di chiusura, di servire la

clientela che, per la particolare affluenza del momento, non si trova nella condizione di occupare posti a sedere perché esauriti;

3. è fatto obbligo ai titolari di esercizi pubblici, o persone comunque autorizzate alla mescita, quali bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, sul territorio del Comune di Chieti, dalle ore 20,00 sino all'orario di chiusura, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro, ceramica o alluminio (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, ecc.) contenenti bevande sia alcoliche (di qualsiasi gradazione alcolica) che analcoliche, compresi i contenitori di plastica con tappo o con liquido congelato;
4. i titolari degli esercizi pubblici, nella fascia oraria sopra descritta, debbono servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dai clienti, ove questi ultimi intendano consumarle all'esterno dell'esercizio; si considera *interna* all'esercizio la consumazione presso il dehor e presso lo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale (clientela esclusivamente seduta ai tavoli predisposti);
5. è fatto divieto, anche in relazione all'immagine fortemente diseducativa ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, ancor più pericolosi in questa fase di pandemia da COVID-19, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, con particolare riferimento alle aree interessate dai plessi scolastici, parchi pubblici e parcheggi limitandone il consumo esclusivamente nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci;
6. l'abbandono di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio lungo la pubblica via costituisce comportamento vietato ai sensi della presente ordinanza, che assume natura di prescrizione speciale rispetto a ogni altra generica disposizione in materia di abbandono di rifiuti;

DISPONE

Che Il Corpo di Polizia Municipale di Chieti e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento;

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689.

- 1) la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune - Sezione "Amministrazione Trasparente";
- 2) che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Chieti
- Questura di Chieti
- Comando Stazione Carabinieri di Chieti
- Polizia Locale di Chieti

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo ai sensi del D. L.vo 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Dr. Diego Pietro Ferrara

